



**Ordine dei
Dottori
Commercialisti
e degli
Esperti
Contabili di
Roma**

Circondario
del Tribunale di Roma
Ente di Diritto Pubblico

Incompatibilità tra esercizio della professione e cariche societarie in S.r.l.

Un professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili può ricoprire la carica di Amministratore unico ed essere socio di maggioranza di una società a responsabilità limitata?

L'ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, disciplinato dal D.Lgs. 139/2005, prevede specifiche incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività imprenditoriale. In tale quadro, la posizione di socio di maggioranza di una S.r.l. combinata con l'assunzione della carica di Amministratore unico, come pure l'assunzione della carica di socio accomandatario di SAS o quella del socio di SNC, integra una fattispecie che non può coesistere con l'iscrizione all'Albo, poiché viene considerata esercizio di attività d'impresa.

Come evidenziato dall'art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 139/2005 “l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale (...) dell'attività di impresa”.

Mentre il co.2, dello stesso art. 4, specifica che: *“l'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento di colui che conferisce l'incarico”*.

In tale contesto, si evidenzia che la combinazione di partecipazione societaria significativa e poteri di gestione configura infatti un'attività imprenditoriale che non può coesistere con l'iscrizione all'Albo.

Le conseguenze di tale situazione possono essere gravi: l'Ordine territoriale che accerta la causa di incompatibilità ha facoltà di avviare un procedimento disciplinare che può condurre alla cancellazione dall'Albo, mentre la Cassa di Previdenza, accertata sussistenza di una situazione d'incompatibilità in capo all'iscritto, procede all'annullamento del periodo contributivo durante il quale è stata svolta l'attività incompatibile, con conseguente pregiudizio ai fini pensionistici.

È quindi fondamentale che ciascun professionista verifichi con attenzione la propria posizione societaria e professionale, evitando di trovarsi in situazioni che potrebbero compromettere non solo l'iscrizione all'Albo, ma anche la regolarità della contribuzione previdenziale.

S'invitano, pertanto, tutti gli iscritti a prestare la massima attenzione a questa casistica e, in caso di dubbi, a rivolgersi alla Segreteria dell'Ordine o a consultare i documenti interpretativi predisposti dal Consiglio Nazionale.

Claudio Zambotto

Sede legale e Presidenza
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma
presidenza@pecodcec.roma.it
segreteria@odcec.roma.it

Consiglio di Disciplina Territoriale
piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma
consigliodisciplina@pecodcec.roma.it
segreteriaconsigliodisciplina@odcec.roma.it

Uffici amministrativi e operativi
via Flaminia, 141
00196 Roma
tel. 06.367211
www.odcec.roma.it

Codice fiscale:
97492410580

